



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 29 FEBBRAIO 2024

IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI PER LA TRANSIZIONE 5.0

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 febbraio scorso ha approvato il cosiddetto decreto legge "PNRR" che è ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Secondo quanto anticipato dalle bozze e dal comunicato stampa del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il "Piano Transizione 5.0" prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

Il nuovo credito d'imposta investimenti per la transizione 5.0 sarà concesso a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici.

Sono ammessi all'agevolazione:

- gli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016
- che sono **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
- a **condizione** che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione **conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici**

La **riduzione dei consumi energetici** dovrà essere:

- non inferiore al 3% della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
- o, in alternativa,
- non inferiore al 5% dei processi interessati dall'investimento.

Sono ammessi all'agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il **credito d'imposta** sarà concesso nella misura del:

- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

Le percentuali potranno essere aumentate:

- al 40%, 20% e 10% (invece di 35%, 15% e 5%), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
- al 45%, 25% e 15% (invece di 35%, 15% e 5%), nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in **compensazione nel modello F24**:

- in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025
- e, per il residuo non compensato entro tale data, in 5 quote annuali di pari importo.

Per beneficiare del nuovo credito d'imposta 5.0 saranno necessarie **apposite certificazioni di un valutatore indipendente**, che dovrà attestare:

- ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati
- ed ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale che definirà anche modalità e termini delle comunicazioni che andranno trasmesse al Ministro delle Imprese e del Made in Italy ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti.

AL 18 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2024 DEI LIBRI SOCIALI

Entro il 18 marzo (il 16 cade di sabato):

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2024 sarà di:

- **309,87 euro** per la generalità delle società;
- **516,46 euro** per le società con capitale sociale all'1° gennaio 2024 superiore a 516.456,90 euro.

Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 18 marzo 2024.

Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante **modello F24 (codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali)**.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la **sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro**.

SCADENZA AL 18 MARZO PER L'INVIO TELEMATICO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA (CU2024)

Entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato), i sostituti d'imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all'Agenzia Entrate le CU2024 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Si ricorda che anche quest'anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 31 ottobre 2024.

ENTRO IL 18 MARZO LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI EQUIPARATI (CUPE)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, **entro il 18 marzo 2024** (il 16 marzo cade di sabato), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La Cupe **viene rilasciata** da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione **non va rilasciata**, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE PER L'ANNO 2024

Con la circolare INPS 7 febbraio 2024, n. 33 l'INPS ha comunicato che per l'anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 18.415,00.

Il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta quindi il seguente:

	Artigiani	Commercianti
--	-----------	--------------

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)	€ 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

Le aliquote contributive risultano determinate come segue:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a € 55.008,00	24%	24,48%
	superiore a € 55.008,00	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a € 55.008,00	23,70%	24,18%
	superiore a € 55.008,00	24,70%	25,18%

Per l'anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 91.680,00 (55.008,00 euro più 36.672,00 euro) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2024, a € 119.650,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 22.369,92 (€55.008*24%+36.672*25%)	€ 22.809,98 (55.008*24,48%+36.672*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 22.094,88 (55.008*23,70%+36.672*24,70%)	€ 22.534,94 (55.008*24,18%+36.672*25,18%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€29.362,42 (55.008*24%+64.642*25%)	€29.936,74 (55.008*24,48%+64.642*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€29.003,47 (55.008*23,70%+64.642*24,70%)	€29.577,79 (55.008*24,18%+64.642*25,18%)

COMPENSAZIONE CREDITI INPS E INAIL: DAL 1° LUGLIO SOLO ATTRAVERSO I SERVIZI TELEMATICI DELL'AGENZIA ENTRATE

A partire dal 1° luglio 2024, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati **esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate**, secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

Dal 1° luglio, dunque, non sarà più possibile utilizzare l'homebanking per versamenti, a mezzo F24, che contengano la compensazione dei crediti Inps e Inail.

Inoltre, i crediti Inps maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge e, sempre dal 1° luglio, scatterà il **divieto della "compensazione orizzontale"** per chi ha imposte erariali iscritte a ruolo o accertamenti per importi superiori a 100mila euro.

LA DIFFERENZA TRA CREDITI NON SPETTANTI E CREDITI INESISTENTI

Il cosiddetto "Decreto Sanzioni" approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 febbraio 2024 chiarisce la differenza tra crediti non spettanti, inesistenti e spettanti (seppur in difetto).

Si considera **inesistente** il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo.

Si considera **non spettante** il credito, diverso da quello inesistente, fondato su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità. È non spettante anche il credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista.

Infine, il credito si considera **spettante** se è fondato sulla base di fatti reali rientranti nella disciplina attributiva, nonché utilizzato in misura e con le modalità stabilite dalla medesima, ma in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale.

Le tre fattispecie sono sanzionate in misura diversa.

PUBBLICATO DECRETO DIRETTORIALE PER LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato le modalità e i termini di presentazione delle domande di iscrizione all'Albo dei certificatori dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e design" istituito presso la Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il Made in Italy presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Dalle ore 12.00 di mercoledì 21 febbraio, persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.

A seguito delle opportune verifiche relative alla sussistenza dei requisiti di legge previsti dal DPCM del 15 settembre 2023 da completarsi entro 90 giorni dalla domanda di iscrizione, il Ministero, nei successivi 15 giorni, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dei nomi dei soggetti iscritti all'Albo.

Per maggiori informazioni:

- [Piattaforma Albo dei certificatori del credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di attività di innovazione tecnologica e di attività di design e ideazione estetica](#)
- [Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica](#)
- [Decreto direttoriale 21 febbraio 2024](#)

BANDO ISI 2023: DAL 15 APRILE 2024 APERTURA PROCEDURA "ISI DOMANDA"

L'INAIL ha pubblicato il calendario aggiornato per ottenere i contributi previsti dal [bando ISI INAIL 2023](#).

La domanda si potrà compilare a partire dal 15 aprile ed entro la scadenza del 30 maggio 2024. Il 16 maggio sarà pubblicato il documento con le regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite lo sportello informatico.

Per l'edizione attuale del bando ISI sono stati stanziati 508 milioni di euro. Le imprese potranno ricevere fino a 130.000 euro per i progetti finalizzati a migliorare la prevenzione dei rischi e le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici.

L'iniziativa è rivolta:

- alle imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), secondo le distinzioni di seguito specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento. In particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l'Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro);
- agli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, possono accedere all'Asse 1.1 limitatamente all'intervento di tipologia d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese, per la parte relativa agli stanziamenti, in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all'allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all'allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'allegato 3) - Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all'allegato 4) - Asse di finanziamento 4;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all'allegato 5) - Asse di finanziamento 5.

BONUS PUBBLICITÀ 2024: PRENOTAZIONI DAL 1° MARZO E FINO AL 2 APRILE

E' fissata al 2 aprile 2024 la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al **credito d'imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche online**. A disporre la proroga, informa un [avviso](#) pubblicato sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un [provvedimento](#) direttoriale dello scorso 15 febbraio.

Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda, visto che il termine del 31 marzo quest'anno coincide con la domenica di Pasqua e che anche il 1° aprile è un giorno festivo.

Il bonus, quindi, è prenotabile dal 1° marzo al 2 aprile 2024.

Il cosiddetto Bonus pubblicità è disciplinato dall'articolo 57-*bis* del DI n. 50/2017 e dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il ridimensionato della misura disposto dal decreto "Energia" del 2022 (articolo 25-bis DI n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.

L'agevolazione torna, quindi, ad essere **subordinata al valore incrementale non inferiore all'1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell'anno precedente**. Il contributo riconosciuto è **pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all'esaurimento delle risorse disponibili** e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*.

Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito. Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. **Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.**

Il primo *step* per accedere al *tax credit* è la richiesta di accesso al beneficio. Il *bonus* deve essere prenotato entro il 31 marzo (quest'anno 2 aprile) dell'anno di riferimento attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, utilizzando l'apposita procedura accessibile dalla sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Spid, Cns o Cie. Sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e sul sito dell'Agenzia sono disponibili il modello e le istruzioni per la compilazione.

Il dipartimento, conclusa l'istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d'imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il *tax credit* con l'indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, i beneficiari, fin qui "teorici," dell'agevolazione dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell'anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante quanto realmente realizzato nell'anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo "6900".

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premissi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".